

« I lavori saranno eseguiti a cura del Genio civile al quale saranno all'uopo fatte anticipazioni sui fondi stanziati all'articolo 46 della legge 28 luglio 1911, n. 842. Al rimborso da parte dei proprietari delle spese occorse, sarà provveduto nella forma e coi privilegi fiscali, stabiliti dall'articolo 151 (comma capoverso) della legge comunale e provinciale 21 maggio 1908, numero 269 (testo unico). La nota delle spese sarà resa esecutoria dal prefetto con provvedimento soggetto soltanto al ricorso al Re in via straordinaria ai termini dell'articolo 12 della legge 17 agosto 1907, n. 638 (articolo unico).

« All'esecuzione da parte del Genio civile dei lavori di demolizione, sono applicabili le disposizioni dell'articolo 6 del regio decreto 7 novembre 1909, n. 728.

« Rimane in ogni caso salva l'applicazione del citato articolo 151 nel caso di edifici che presentino pericolo per l'incolumità pubblica ».

ALBANESE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALBANESE. Mi permetto di domandare all'onorevole relatore se a norma di queste disposizioni, sono compresi anche i comuni dei quali si parla nella legge 28 luglio 1911 all'articolo 47.

Eliminare anche il più lontano dubbio in materia così delicata e per cui tante competizioni si sviluppano, è sempre un atto prudentissimo che in ogni caso non importa svantaggi.

Certamente la risposta dell'onorevole relatore varrà più che il silenzio della legge, dato che il dubbio è già sorto, per esempio, nella mente di chi interloquisce.

PRESIDENTE. L'onorevole relatore ha facoltà di parlare.

DE NAVA, *relatore*. Non vi è alcun dubbio, perchè con questo articolo 9 si è ordinata una ispezione in tutti i comuni ai quali è applicabile il regio decreto 7 novembre 1909, e quindi è evidente che in tutti i comuni a cui poi veniva esteso con l'articolo 47 della legge 28 luglio 1911 il regio decreto 7 novembre 1909, l'attuale disposizione è applicabile.

ALBANESE. Ringrazio.

PRESIDENTE. Non essendovi altre osservazioni, pongo a partito l'articolo 9.

(È approvato).

Art. 10.

« È in facoltà del prefetto di promuovere, ove se ne manifesti la necessità, nuove

ispezioni da parte del Genio civile, anche dopo scaduto il termine stabilito dal primo comma del precedente articolo, adottando in seguito ai risultati di tali ispezioni i provvedimenti autorizzati con l'articolo stesso ».

(È approvato).

Art. 11.

« Le disposizioni dei precedenti articoli 9 e 10 non esonerano i proprietari di edifici, la cui rovina totale o parziale abbia recato danni a terzi, dalla responsabilità loro spettante a norma del diritto comune ».

(È approvato).

Art. 12.

« I componenti dei Collegi speciali, istituiti dal titolo I, capo III, della legge 13 luglio 1910, n. 466, avranno una indennità annuale, il cui ammontare sarà stabilito per decreto reale, su proposta dei ministri di grazia e giustizia e dei culti e del tesoro ».

(È approvato).

Art. 13.

« È soppressa la Commissione centrale consultiva per la Calabria istituita con l'articolo 266 del regolamento approvato col regio decreto 24 dicembre 1906, n. 670, in esecuzione della legge 25 giugno detto anno, n. 255 ».

(È approvato).

Art. 14.

« L'articolo 73 dalla legge 13 luglio 1910, n. 466, è interpretato come segue:

« a) La concessione, per una sola volta, delle indennità menzionate nel detto articolo, deve intendersi consentita alle Amministrazioni provinciali di Messina e di Reggio Calabria ed ai comuni nei quali si sia verificata una percentuale di case distrutte o rese inabitabili non inferiore al 30, soltanto a favore dei propri impiegati e dipendenti, che erano in servizio al momento dell'entrata in vigore della citata legge ed occupavano posti compresi nelle piante organiche debitamente approvate;

« b) Le rate dodicesimali d'indennità non possono superare il numero dei mesi di effettivo servizio, prestato anteriormente all'entrata in vigore della legge stessa;

« c) Dall'ammontare complessivo delle indennità, che possono essere concesse, deb-